

Delibera n.208 del 22.5.2003

pubblicata il 26.5.2003

Oggetto: TAR Puglia – Bari – Ricorsi Befo Felice e Carella Annunziata per annullamento provvedimenti di revoca autorizzazioni amministrative per vendita accessori per onoranze funebri – Accettazione rinuncia.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con deliberazione n.1002 del 10.07.1995 la Giunta Comunale stabilì di non costituirsi nel giudizio promosso dall'impresa di onoranze funebri Befo Felice dinanzi al TAR Puglia – Bari per l'annullamento del provvedimento sindacale n.20190 in data 22.05.1995 che aveva dichiarato la decadenza e la revoca dell'autorizzazione amministrativa n.2070 in data 09.03.1992 intestata al ricorrente per la vendita di accessori per onoranze funebri;
- Con deliberazione n.1003 del 10.07.1995 la Giunta Comunale adottò la stessa decisione nell'analogo giudizio promosso dall'impresa funebre Carella Annunziata di Valenzano per l'annullamento del provvedimento sindacale n.19700 in data 18.05.1995 che aveva dichiarato la decadenza e la revoca dell'autorizzazione amministrativa n.814 in data 22.05.1994 intestata alla ricorrente per la vendita di cofani funebri;
- Con ordinanza n.944 del 26.09.1995 il TAR respinse l'istanza di sospensiva avanzata dal Sig. Befo, il quale, avverso la detta ordinanza, ricorse al Consiglio di Stato che, a sua volta, con ordinanza n.130/96 respinse l'appello;
- Con ordinanza n.923 del 26.09.1995 il TAR respinse l'istanza di sospensiva avanzata dalla Sig. Carella, la quale, avverso la detta ordinanza, ricorse al Consiglio di Stato che, a sua volta, con ordinanza n.129/96 respinse l'appello. Anche nei detti ricorsi in appello dinanzi al C.d.S. la Giunta, con rispettive deliberazioni n.1845 e 1844 del 20.12.1995, aveva deciso per la non costituzione;
- Nelle more della pendenza dei due giudizi di merito dinanzi al TAR, l'Avv. Nicolò Mastropasqua difensore delle controparti, con missiva prot. n.19790 del 29.04.2003, ha proposto di definire bonariamente i due giudizi con la rinuncia agli stessi da parte dei ricorrenti e contestuale accettazione dell'Ente convenuto, motivando la rinuncia a causa della sopravvenuta liberalizzazione del mercato in ordine all'apertura di esercizi commerciali attinenti la vendita di articoli funerari;
- Ritenuto, non avendo l'Ente alcun interesse alla prosecuzione dei giudizi e non avendo subito alcun esborso in ordine agli stessi, di approvare la soluzione bonaria delle controversie instaurata dal Sig. Bafo Felice e dalla Sig.ra Carella Annunziata, come dagli stessi prospettata;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di rispettiva competenza, dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Economico finanziario per la regolarità contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

## DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di approvare la soluzione bonaria delle controversie instaurate dinanzi al TAR Puglia – Bari dai Sigg.ri Befo Felice e Carella Annunziata, con l'accettazione della rinuncia degli stessi ai relativi giudizi, meglio specificati in premessa.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Legale per gli adempimenti consequenziali.